



Proposta congiunta del Servizio Provveditorato e del Servizio Tecnico-Logistico n. 344 del 15/07/2016

Deliberazione del Commissario Straordinario

n° 346 del 31 AGO 2016

Oggetto: Presa d'atto provvedimento di aggiudicazione gara in Unione d'acquisto tra la AOU Cagliari e la ASL di Lanusei per i servizi integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche e approvazione schema di contratto – CIG 6774012B88

SU PROPOSTA congiunta dei responsabili dei Servizi Provveditorato e Tecnico-Logistico;

VISTO l'art. 9 della legge Regionale del 17/11/2014, n. 23, avente ad oggetto "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle legge regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012" che prevede l'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/12 del 10/08/2016, con la quale la dott.ssa Grazia Cattina è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei, fino al 31.08.2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 327 dell'11/08/2016, con la quale al dott. Bruno Pilia è stato nominato Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni fino al 31/08/2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 328 dell'11/08/2016, con la quale al dott. Giovanni Deiana è stato nominato Direttore Amministrativo Aziendale facente funzioni fino al 31/08/2016;

PREMESSO CHE:

- la ASL n. 4 di Lanusei, al fine di mantenere efficiente il proprio parco tecnologico ha la necessità di affidarne la gestione, con l'obiettivo di garantirne la massima funzionalità ed efficienza, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, assicurandone, tra l'altro, la continuità di funzionamento e l'affidabilità;
- la ASL n. 4 di Lanusei con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 25/06/2015 ha aderito in Unione di acquisto alla gara della AOU di Cagliari e ha conferito la delega per l'espletamento della procedura alla stessa AOU;
- la ASL n. 4 di Lanusei ha inviato la deliberazione n. 227 del 25/06/2016 per i controlli preventivi con nota n. 16926 del 17/07/2015 all'Assessorato alla sanità;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 702 in data 29/06/2015 la AOU ha disposto di procedere, in unione d'acquisto con l'Azienda Sanitaria Locale di Lanusei ed in qualità di Amministrazione capo-fila, all'individuazione di un unico idoneo operatore economico al quale affidare l'appalto relativo al Servizio di gestione, assistenza e manutenzione full risk (servizi integrati) di tutte le tecnologie biomediche in uso presso le unità operative di ciascuna Stazione Appaltante della ASU, a tal fine, ha espletato una procedura aperta in unico lotto in ambito comunitario, indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S 2015/S 1149-275784 in data



05/08/2015), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 107, quinta serie speciale, contratti pubblici, in data 11/09/2015) e nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU di Cagliari;

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 245 del 13/04/2016, la AOU di Cagliari ha deliberato l'aggiudicazione definitiva della gara e dell'appalto in favore del RTI Elettronica Bio Medica Srl – Hospital Consulting Spa, risultato aggiudicatario;
- tale aggiudicazione definitiva, soggetta a controllo preventivo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera c) L. R. 28 luglio 2006 n. 10, è divenuta efficace con determinazione n. 517 in data 24/05/2016 del Servizio Affari Generali ed Istituzionali e Sistema Informativo dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;

RITENUTO di:

- dover procedere alla presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura aperta;
- approvare lo schema di contratto per i servizi integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche, unito al presente atto, sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali in cui vengono inserite due clausole di risoluzione espressa, relativamente all'esito della causa pendente e in merito alle eventuali risultanze derivanti dalla riforma sanitaria in atto di cui alla L.R. n. 17/2016;

DATO ATTO la spesa è conforme al piano di rientro per l'anno 2016 approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 19/02/2016, trovando copertura nelle autorizzazioni in capo al Servizio Tecnico-Logistico;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 17/2016;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 552, recante "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplina l'organizzazione delle Unità sanitarie locali;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5" e ss.mm.ii., che detta norme generali di organizzazione delle Asl;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'Atto Aziendale;

SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. **di recepire**, l'atto formale n. 245 del 13/04/2016 della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Capofila mandataria dell'Unione di Acquisto per l'espletamento della gara finalizzata all'acquisizione dei servizi integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche di aggiudicazione della procedura aperta;



2. **di approvare** lo schema di contratto per i servizi integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche, unito al presente atto, sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali in cui sono presenti le clausole di risoluzione espressa di cui alla premessa;
3. **di dare atto che** il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto sono quelli già individuati con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Logistico n. 485 del 15/05/2016;
4. **di dare atto che** alla spesa pari a € 185.241,02 per l'anno 2016, oltre l'IVA di legge, si farà fronte a valere sul conto ordinario sul conto A507020101 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate, per gli anni successivi pari a € 985.950,72 annuali, oltre l'IVA, da imputare al competente conto dei futuri Bilanci di Previsione per anni sei e € 739.463,04, oltre l'IVA, per l'ottavo anno;
5. **di incaricare** dell'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto i Servizi aziendali.

L'Estensore

Ing. G. Ferrai

Il RUP

Dr.ssa M.A. Orrù

Il Responsabile del Servizio Provveditorato

Dr. Virgilio Frau

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Logistico

Ing. Paolo Costa

Il Direttore Sanitario F.F.

Dr. Bruno Pilia

Il Direttore Amministrativo F.F.

Dr. Giovanni Deiana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dr.ssa Grazia Cattina



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

02 SET. 2016


Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).


Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali



Protocollo n° PG/2016/ 18096 Lanusei, li 02 SET 2016

DESTINATARI:

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Servizio Tecnico-Logistico

[Handwritten signature]

Repertorio N°

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA CLINICA

PER LA GESTIONE SICURA, EFFICACE ED EFFICIENTE DELLE TECNOLOGIE

BIOMEDICHE PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 4 DI LANUSEI

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei, di seguito chiamata A.S.L. n. 4, con sede in Lanusei, Via Piscinas n. 5, P. IVA 000978060911,

E

RTI Elettronica Bio Medicale Srl (capogruppo/mandatario) – Hospital Consulting Spa

(mandante), rispettivamente:

- **Elettronica Bio Medicale S.r.l.**, con sede legale in Foligno (PG). Via F. Bettini n. 13 Zona

Industriale “La Paciana” codice fiscale e partita iva n. 00527500540;

- **Hospital Consulting S.p.A.** con sede legale in Via di Scolivigne n. 60/1 – Loc. Grassina -

50015 Bagno a Ripoli (FI), codice fiscale e partita IVA n. 03010380487,

di seguito denominata “Aggiudicatario”.

L’anno duemilasedici, il giorno ____ del mese di _____, in Lanusei, presso la sede

dell’A.S.L. n. 4, Via Piscinas n.5 sono personalmente comparsi:

- Dott.ssa Grazia Cattina, nata a Ozieri in data 17.10.1960, C.F. CTTGRZ60R57G203K, in

qualità di Commissario Straordinario F.F., rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per

la carica presso la sede della A.S.L. n.4 di Lanusei;

- Ing. Fabio Faltoni, nato a Arezzo (AR) in data 28/08/1955, C.F. FLTFBA55M28A390N, in

qualità di Legale Rappresentante della Ditta Elettronica Bio Medicale S.r.l., domiciliato per

la carica presso la sede legale della medesima società, capogruppo del RTI Elettronica Bio

Medicale S.r.l. - Hospital Consulting Spa, costituito con atto n. 140644 racc. n. 25619 del

18/04/2016, stipula il presente contratto in nome e per conto proprio nonché in nome e per conto della mandante sopra indicata, a ciò espressamente autorizzata nella sua qualità di mandataria con rappresentanza (capogruppo), ai sensi degli artt. 34, comma 1, lettera d) e 37, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006.

Per tutte le comunicazioni e per gli scambi di informazioni tra A.S.L. N. 4 e Aggiudicatario le parti si avvarranno del sistema mediante posta per via elettronica certificata; l'Aggiudicatario dichiara il seguente indirizzo di posta elettronica certificata **direzione.generale@pec.ebm.it**.

PREMESSO

- con deliberazione n. 279 in data 22/06/2016 la ASL di Lanusei ha aderito all'Unione di Acquisto per l'espletamento della gara per il servizi integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche e conferito delega AOU di Cagliari quale capofila dell'Unione di Acquisto;

- con deliberazione n. 702 in data 29/06/2015 la AOU di Cagliari ha disposto di procedere, in unione d'acquisto con l'Azienda Sanitaria Locale di Lanusei ed in qualità di Amministrazione capofila, all'individuazione di un unico idoneo operatore economico al quale affidare l'appalto relativo al Servizio di gestione, assistenza e manutenzione full risk (servizi integrati) di tutte le tecnologie biomediche in uso presso le unità operative di ciascuna Stazione Appaltante della ASU, a tal fine, ha espletato una procedura aperta in unico lotto in ambito comunitario, indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S 2015/S 1149-275784 in data 05/08/2015), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 107, quinta serie speciale, contratti pubblici, in data 11/09/2015) e nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU di Cagliari;

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 245 del 13/04/2016, la AOU di Cagliari ha deliberato l'aggiudicazione definitiva della gara e dell'appalto in favore del RTI Elettroni-

ca Bio Medicaale Srl – Hospital Consulting Spa, risultato aggiudicatario;

- tale aggiudicazione definitiva, soggetta a controllo preventivo di legittimità e di merito ai

sensi dell'art. 29, comma 1, lettera c) L. R. 28 luglio 2006 n. 10, è divenuta efficace con de-

terminazione n. 517 in data 24/05/2016 del Servizio Affari Generali ed Istituzionali e Sistema

Informativo dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione

Autonoma della Sardegna;

- avverso tale provvedimento di aggiudicazione e contro tutti gli atti relativi e connessi, la

seconda classificata Higea S.p.A., quale capogruppo di un costituendo RTI con Philips S.p.A.

come mandante, ha proposto innanzi al TAR Sardegna il ricorso n. 204/2016 R.G.

l'annullamento, previa emanazione delle misure cautelari, della deliberazione 245 del

13.04.2016; della nota della AOU prot. PG/2016/0005448 del 14.04.2016; del provvedimen-

to di cui al verbale di gara n.4 del 10/03/2016; del punto 4.1 del disciplinare di gara; del ver-

bale di gara n.3; della deliberazione n. 702 del 29/06/2015; della deliberazione n. 1105 del

11/11/2015; di tutti i verbali di gara; e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, co-

munque, collegato, con riserva di motivi aggiuntivi;

- la AOU di Cagliari si è costituita in tale giudizio promosso dal predetto ricorrente, conte-

stando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso;

- la A.S.L. N. 4 di Lanusei, stante il fatto che non sia stata concessa la sospensiva ha comuni-

cato l'intenzione di procedere alla stipula contrattuale a prescindere dalla definizione del

contenzioso;

- per effetto del provvedimento di aggiudicazione, confermato come sopra, il RTI Elettronica

Bio Medicaale, consapevole della pendenza del ricorso di cui sopra, ha espressamente manife-

stato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le

prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei

termini stabiliti nel presente atto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella restante documen-

tazione di gara nonché nel progetto – offerta migliorativo presentato;

- l'Aggiudicatario nella piena consapevolezza di quanto sopra e nella libera autonomia d'impresa ritiene che, in dipendenza del suddetto ricorso, non sussistano motivi aggiuntivi e o condizionanti la presente sottoscrizione;

- le parti precisano, altresì, e si danno reciprocamente atto:

- che il presente atto, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, costituisce il contratto con il quale la A.S.L. N. 4 di Lanusei, all'esito della gara in unione d'acquisto con la AOU di Cagliari, procede separatamente ed autonomamente, in proprio nome e nel proprio interesse, a stipulare il relativo contratto d'appalto con l'aggiudicatario, procedendo all'affidamento del servizio solo ed esclusivamente per la quota parte di propria spettanza come indicata nella documentazione di gara, e cioè in misura corrispondente ai propri quantitativi e fabbisogni, alle condizioni di ribasso risultanti dall'aggiudicazione e dal censimento già effettuato dall'aggiudicatario;

- che la A.S.L. N. 4 di Lanusei contabilizzerà e pagherà separatamente all'appaltatore i corrispettivi da essa dovuti per la sola parte di servizio da essa affidato, e provvederà separatamente ed autonomamente alla gestione del presente contratto;

- che, pertanto, il presente contratto è fonte di reciproche obbligazioni tra la A.S.L. N. 4 di Lanusei e l'Appaltatore solo ed esclusivamente con riferimento alla quota parte di servizio di competenza della predetta stazione appaltante indicata nel Bando e nel Disciplinare di Gara, mentre l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla A.S.L. N. 4 di Lanusei in relazione alla quota parte di servizio indicata in gara come di competenza della AOU di Cagliari;

- il RTI Elettronica Bio Medica ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto d'Appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi incluse:

✓ cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita

dalla polizza fidejussoria distinta al n. _____, emessa in data _____,

_____ da _____ per un importo pari ad Euro _____

(Euro _____ / _____), a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

✓ contratto di assicurazione per la responsabilità civile rappresentato dalla polizza n. _____,

_____ , stipulata tra Elettronica Bio Medica s.r.l. e la compagnia

_____ in data _____ per le finalità del punto

6.3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

✓ contratto di assicurazione per la responsabilità civile rappresentato dalla polizza n. _____,

_____ , stipulata tra H.C. Hospital Consulting S.p.A. e la compagnia

_____ in data _____ e rinnovata in data _____

;

- il Commissario Straordinario della A.S.L. N. 4 di Lanusei, con deliberazione n. _____ in data _____,

_____ , ha deliberato, quindi, il recepimento dell'aggiudicazione definitiva di cui

alla deliberazione n. 245/2016 della AOU di Cagliari e di procedere all'affidamento

dell'appalto relativo al Servizio integrato di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace

ed efficiente delle tecnologie biomediche presso l'A.S.L. N. 4 di Lanusei nei termini ed alle

condizioni di cui al presente atto e, per l'effetto, di stipulare con il RTI Elettronica Bio Medi-

cale il presente contratto;

- il RTI Elettronica Bio Medica ha accettato di stipulare alle condizioni e termini di cui al

presente contratto e dichiara, altresì, che quanto risulta da tale contratto e dagli atti ivi ri-

chiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, definisce in modo ade-

guato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire

tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per

la corretta formulazione dell'offerta;

- l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e nelle condizioni generali di esecuzione del servizio previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente Contratto, redatto in duplice originale, tra le parti come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto nonché l'offerta presentata dall'Appaltatore (in tutte le sue parti, migliorativa rispetto a quanto richiesto con gli atti di gara), ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara e la restante documentazione di gara (allegati inclusi), ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

1.2. l'Appaltatore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.

2.1. Il presente Contratto è regolato:

a) da quanto previsto nel Contratto stesso e/o in esso richiamati;

b) dalle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti

pubblici, nonché dalle norme del codice civile;

c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Stazione Appaltante, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;

2.2 In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nel Progetto Tecnico dell'Aggiudicatario, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui il Progetto Tecnico contenga previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione del servizio migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2.3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la A.S.L. N. 4 di Lanusei e l'Aggiudicatario potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara;

2.4. Ferme restando le definizioni contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'ambito del presente contratto si intende per:

a) Stazione Appaltante e/o A.S.L. N. 4 di Lanusei: l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei;

b) Appaltatore e/o RTI Elettronica Bio Medica e/o Aggiudicatario: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Elettronica Bio Medica Srl (capogruppo/mandataria) e Hospital Consulting S.p.A. (mandante). I termini "Aggiudicatario" e/o "Appaltatore" contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto debbono intendersi riferiti al predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

c) I Servizi: il complesso di tutte le attività e prestazioni in cui consiste il Servizio in appalto, delle tecnologie biomediche della A.S.L. N. 4 di Lanusei come descritto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2.5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni, attività, obbligazioni ed oneri contrattuali vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare integrale e generale rinvio al contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel contratto per tutto quanto in quest'ultimo non espressamente previsto.

ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. Il presente Contratto richiama la disciplina normativa e regola quella contrattuale relativa alla prestazione da parte dell'Appaltatore ed in favore della A.S.L. N. 4 di Lanusei, del Servizio integrato di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche della predetta Stazione Appaltante.

3.2. La A.S.L. N. 4 di Lanusei affida all'Aggiudicatario, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni previste in appalto della predetta Stazione Appaltante, alle condizioni e nei termini indicati e descritti nel prosieguo del presente atto;

3.3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, pertanto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della A.S.L. N. 4 di Lanusei a prestare i Servizi descritti in tutti gli atti di gara qui richiamati. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte quelle attività e/o prestazioni, indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, connesse, complementari e/o propedeutiche all'esecuzione dei Servizi, nonché ad eseguire le prestazioni aggiuntive/integrative, rispetto a quelle richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarate nei vari fascicoli del proprio Progetto Tecnico (offerta tecnica).

3.4. Le prestazioni previste dal presente Contratto verranno remunerate con corrispettivo a

canone da fornirsi a richiesta della Stazione Appaltante secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che nel presente atto.

3.5. I Servizi indicati ai commi precedenti dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e, laddove migliorative, nel Progetto Tecnico dell'Appaltatore.

3.6. L'Appaltatore è obbligato ad erogare i Servizi indicati nei commi precedenti con riferimento alle apparecchiature biomedicali utilizzate presso le unità operative della A.S.L. N. 4 di Lanusei come individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Al riguardo ed in conformità a quanto previsto dal predetto Capitolato Speciale d'Appalto, le parti precisano quanto segue:

a) I Servizi dovranno essere erogati con riferimento a tutte le apparecchiature biomedicali a disposizione della A.S.L. N. 4 di Lanusei ed impiegate nei suoi Presidi ed Unità Operative a titolo di proprietà ed a qualsiasi altro titolo di godimento, con le modalità meglio indicate nei diversi paragrafi del Capitolato Speciale d'Appalto e con le specificazioni, precisazioni e limitazioni ivi previste.

E ciò anche se tutte o parte di tali apparecchiature biomedicali non risultassero incluse negli allegati al Disciplinare di Gara e di tutti i restanti atti, non essendo state ancora censite ed inventariate al momento della stesura del Capitolato e del presente Contratto.

Le parti confermano e ribadiscono che gli allegati agli atti di gara hanno valore indicativo e non esaustivo del complesso delle apparecchiature in relazione alle quali dovranno essere erogati i Servizi, restando bene inteso che tali elenchi dovranno essere aggiornati ed integrati con tutte le apparecchiature presenti presso la A.S.L. N. 4 di Lanusei, a qualunque titolo, alla data odierna e successivamente nel corso di esecuzione del contratto.

Da tali elenchi dovranno, invece, essere via via escluse tutte le apparecchiature dismesse sia alla data di accettazione dell'inventario di cui al punto 2.1.3 e 5.7 del capitolato di gara che

nel corso dell'esecuzione del Contratto ed, inoltre, quelle che dovessero risultare inutilizzabili a seguito del censimento eseguito dall'Appaltatore in adempimento dell'obbligo di revisione ed aggiornamento dell'inventario previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

b) I Servizi dovranno essere erogati anche con riferimento alle apparecchiature biomedicali ad alto contenuto e complessità tecnologica;

c) I Servizi dovranno essere prestati, altresì, con riferimento alle seguenti ulteriori apparecchiature, biomedicali e non, in uso presso la Stazione Appaltante: autoclavi sterilizzatrici; tavoli operatori; riuniti odontoiatrici; sviluppatrici radiologiche; cappe di aspirazione; stufe a secco; piccola strumentazione da laboratorio non MD; impianti di raffreddamento collegati ad apparati biomedicali; personal computer e relative periferiche collegate ad apparecchiature biomedicali o facenti parte di sistemi comprendenti apparecchiature biomedicali; tutti gli apparati collegati ad apparecchiature biomedicali e facenti parti di sistema comprendenti apparecchiature biomedicali.

3.7. È da intendersi, invece, non compreso nell'oggetto dei Servizi esclusivamente lo strumentario chirurgico quale, a titolo esemplificativo, i ferri operatori e così via.

3.8. Non sono, del pari, comprese nei Servizi di cui al presente Contratto le attività e le operazioni di competenza del servizio di Radioprotezione, regolate dalle norme di cui al D.Lgs. n. 230/95, nel testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni, nonché dalla restante normativa applicabile.

3.9. Clausola di generale rimando. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e nel prosieguo del Contratto, le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rinvio alle disposizioni sul contenuto, modalità e condizioni di esecuzione dei Servizi contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4. INIZIO ATTIVITÀ E DURATA CONTRATTUALE

4.1. Il Fornitore darà avvio alle attività di cui al presente contratto in conseguenza delle co-

municazioni impartite ai sensi e per gli effetti dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010.

4.2. L'inizio delle attività dovrà essere formalizzata in apposito verbale redatto nei termini dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010 da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e nello stesso potrà essere previsto che l'inizio delle attività, su alcune tipologie di apparecchiature, avvenga in base alla scadenza dei contratti attualmente in essere tra l'ASL Lanusei e le ditte terzi .

4.3. La durata dei servizi oggetto del presente contratto è di anni 7 (sette) decorrenti dalla data di inizio attività di cui al precedente punto 4.2.

4.4. la A.S.L. N. 4 di Lanusei si riserva l'opzione di richiedere all'Appaltatore, alla scadenza del periodo contrattuale sopra indicato, l'eventuale estensione della durata del servizio per un ulteriore periodo pari ad un massimo complessivo di anni 2 (due anni). Tale opzione potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante alle condizioni e con le modalità previste al paragrafo 2.3 del Disciplinare di gara.

4.5. Alla scadenza, compatibilmente con le leggi in vigore, il presente contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di due anni, essendo regolata l'ammissibilità e la sua programmazione, fin dagli atti di gara, restando chiarito ed inteso il divieto di rinnovo tacito.

ART. 5. CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1. Il corrispettivo contrattuale, riferito alla durata di anni 7 (sette), è determinato pari a € 6.836.183,36 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 118.300,00 complessivi per i sette anni) in funzione dell'importo del canone annuale proposto in sede di offerta dall'Aggiudicatario e riferito all'inventario affidato con la determinazione n. 444 del 04/05/2016; l'esatto importo di affidamento verrà ricalcolato ed adeguato, ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti, in ragione delle regole definite al punto 6.3.5. del Capitolato Speciale d'appalto e di quanto disposto all'art. 4.2 del presente contratto. Le somme dovute all'Appaltatore per i Servizi ad esso affidati con la stipulazione del presente Contratto vengo-

no contabilizzate a canone, che costituisce il corrispettivo economico annuale omnicomprensivo dovuto all'Aggiudicatario, da parte della A.S.L. N. 4 di Lanusei, a titolo di remunerazione per la prestazione, da parte dello stesso, di tutti i Servizi cd. a canone previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nessuno escluso.

Precisamente, il canone annuale rappresenta il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione di tutte attività e prestazioni meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto qui richiamato integralmente; nonché tutti i servizi aggiuntivi/integrativi eventualmente proposti dall'Appaltatore nel proprio progetto tecnico; la fornitura di tutte le parti di ricambio, nonché dei materiali soggetti a usura e dei materiali di consumo impiegati nell'esecuzione dei Servizi in appalto, con la sola esclusione dei materiali di consumo specificamente elencati nell'allegato al Capitolato Speciale d'Appalto denominato "Allegato 5 – Elenco materiali usurabili e consumabili esclusi dal canone"; le prestazioni di manutenzione straordinaria del presente contratto ed del Capitolato Speciale d'Appalto limitatamente ai costi relativi alla manodopera impiegata dall'Appaltatore nell'esecuzione di tali prestazioni. Non sono, invece, compresi nel canone annuale e sono da considerarsi costi ed oneri a totale carico della Stazione Appaltante, da contabilizzarsi e corrispondersi separatamente - extra canone - all'Appaltatore, gli altri costi ed oneri di manutenzione straordinaria inerenti tali specifiche attività, riferiti a materiali, trasporti ed interventi di tecnici specialistici delle imprese produttrici/distributrici (paragrafo 5.3 del CSA).

5.2. Il canone annuale dovuto dalla A.S.L. N. 4 di Lanusei al RTI Elettronica Bio Medicale, a titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi oggetto del presente contratto, è fissato, per il primo anno di esecuzione del presente contratto, nell'importo che discenderà a seguito delle parti di contratto affidate all'appaltatore così come verrà riportato nel verbale di cui all'art. 4.2 del presente contratto, oltre all'IVA di legge. Il corrispettivo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, pari a euro 16.900,00 annui (euro sedicimilanovevento/00),

comprensivi altresì dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, come da DUVRI presentato e qui integralmente richiamato, ed è stato determinato sulla base del ribasso del 15,19% formulato in gara dall'Appaltatore.

5.3. L'importo complessivo sopra indicato, fatta salva l'attualizzazione scaturente dall'adempimento previsto all'art. 6.3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce il canone annuale iniziale dovuto all'Appaltatore dalla A.S.L. N. 4 di Lanusei per il primo anno di esecuzione del Contratto; tale corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento, in aumento od in diminuzione, a decorrere dal secondo anno del contratto e per tutta la durata di quest'ultimo, in relazione al variare della consistenza del parco apparecchiature della Stazione Appaltante, con le modalità, nei termini ed alle condizioni previste nel paragrafo 6.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rimando.

5.4. Il pagamento del canone sopra indicato, nonché dei successivi canoni annuali il cui importo verrà determinato ai sensi del precedente comma 5.3, verrà eseguito dalla A.S.L. N. 4 di Lanusei, mediante la corresponsione all'Appaltatore di n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, pari ciascuna ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) dell'importo del canone annuale determinato come sopra. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 307 e 140 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 5 D.L. n. 79 del 28/03/97, convertito con L. n. 140 del 28/05/97, non saranno corrisposte anticipazioni sul canone.

5.5. Corrispettivi extra canone. Non sono comprese nel canone annuale indicato ai commi precedenti e non vengono remunerate con il pagamento di detto canone le prestazioni di manutenzione straordinaria o migliorativa eventualmente richieste ed approvate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall'Appaltatore con le modalità, nei termini ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, così come i servizi complementari rispetto ai Servizi descritti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto che la A.S.L. N. 4 di La-

nusei dovesse eventualmente affidare all'Appaltatore, nel corso del contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore, precisamente, dovrà provvedere a contabilizzare e fatturare separatamente (extra canone), sempre con cadenza trimestrale ed a consuntivo, i corrispettivi ad esso dovuti a tal titolo per prestazioni di manutenzione straordinaria eseguite su richiesta della Stazione Appaltante.

5.6. I corrispettivi a canone ed extra canone sopra indicati dovranno, come detto, essere fatturati dall'Appaltatore con cadenza trimestrale posticipata (corrispettivi a canone) ed a consuntivo sempre con cadenza trimestrale (corrispettivi extra canone). Si ribadisce che tali diversi corrispettivi dovranno essere fatturati separatamente, tenendo rigorosamente distinta la relativa contabilità, ma nel rispetto della medesima procedura qui di seguito indicata:

- alla scadenza di ogni trimestre ed entro i primi 15 giorni del trimestre successivo, l'Appaltatore dovrà presentare al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per la Stazione Appaltante un dettagliato documento riepilogativo, a titolo di rendiconto delle attività svolte nel periodo di riferimento, corredato della necessaria documentazione inerente alle attività eseguite in relazione ai diversi Servizi compresi nell'appalto, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà all'esame (corrispondenza tra attività rendicontate ed attività svolte, assenza di eventuali contestazioni e penali) ed all'approvazione di tale documento riepilogativo entro quarantacinque giorni-successivi alla presentazione del medesimo, riservandosi di verificare il contenuto di tale documento anche mediante riscontri eseguiti sul sistema informatizzato di gestione, che dovrà essere reso pienamente accessibile a tale Direttore, ogniqualvolta lo stesso lo richieda.

- entro la scadenza del predetto termine di giorni quarantacinque, il predetto Direttore potrà richiedere motivatamente all'aggiudicatario chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o rettifiche del predetto prospetto.

- tale eventuale richiesta del Direttore dianzi indicato interromperà i termini di approvazione del prospetto citato, che decorreranno nuovamente, per ulteriori dieci giorni, dalla data di consegna della documentazione integrativa o rettificata;

- in ogni ipotesi, decorsi quarantacinque giorni senza che il Direttore dianzi indicato abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione o formulato contestazioni il documento riepilogativo si intende autorizzato e l'Aggiudicatario potrà emettere la fattura trimestrale relativa alla quota parte del canone dovuta per il periodo di riferimento;

- l'approvazione del rendiconto trimestrale, in via espressa o tacita con le modalità e nei termini sopra indicati, costituisce la data di accettazione (si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della prestazione da parte della Stazione Appaltante) e determina il momento a decorrere dal quale è dovuta all'Appaltatore la rata trimestrale e lo stesso può procedere all'emissione della relativa fattura.

5.7. Le somme portate da ciascuna fattura trimestrale emessa come dianzi indicato verranno corrisposte dalla A.S.L. N. 4 di Lanusei all'Appaltatore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante. Ciascuna Società componente il R.T.I. emetterà fattura pro quota e le stesse verranno inviate a A.S.L. N. 4 dalla Mandataria Elettronica Bio Medica. Ciascuna fattura dovrà essere inviata secondo le procedure relative alla fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione, ed i relativi corrispettivi verranno corrisposti dalla Stazione Appaltante entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della regolare esecuzione della prestazione come indicato al precedente comma 6, ed accreditati, a spese della A.S.L. N. 4 di Lanusei, sul conto corrente indicato da ciascuna Società componente il R.T.I. nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari da intendersi quale parte integrante del presente contratto. Le società costituenti l'RTI dichiarano che i predetti conti operano nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni e

si impegnano, altresì, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati sopra indicati.

5.8. L'importo dovuto dalla A.S.L. N. 4 di Lanusei per ciascuna fattura potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate all'Appaltatore.

5.9. Poiché l'Appaltatore è costituito in R.T.I. il pagamento del corrispettivo complessivo dovuto al RTI per ogni periodo di riferimento verrà effettuato pro quota in favore di ciascuna delle Società componenti il R.T.I. accreditandolo sui conti correnti sopra richiamati, previa spedizione da parte della Mandataria del R.T.I. Elettronica Bio Medica alla Stazione Appaltante delle fatture emesse da ciascuna Società componente il R.T.I. conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Resta ben inteso che, con l'esecuzione del pagamento pro quota sopra indicato a favore di ciascuna delle Società componente il R.T.I. l'A.S.L. N. 4 di Lanusei dovrà ritenersi integralmente liberata da ogni e qualsivoglia obbligazione di pagamento anche con riferimento ai corrispettivi maturati e dovuti con riferimento al trimestre per il quale la predetta Stazione Appaltante esegue il pagamento.

ART. 6. ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI DOVUTI ED ALLE FATTURAZIONI.

6.1. I corrispettivi indicati al precedente art. 5 si riferiscono ai servizi e/o prestazioni eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali.

6.2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dalla prestazione dei Servizi appaltati, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono da ritenersi compresi nei corrispettivi contrattuali sopra indicati.

6.3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e saranno, pertanto, fissi ed

invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico

l'Aggiudicatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, eccezion fatta per:

✓ l'adeguamento periodico del canone annuale in relazione al variare della consistenza del parco apparecchiature della Stazione Appaltante, alle scadenze, con le modalità, nei termini ed alle condizioni previste nel paragrafo 6.3.5. del Capitolato Speciale d'Appalto;

✓ quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel paragrafo 6.3.4. del Capitolato Speciale d'Appalto.

6.4. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere il riferimento al contratto aggiudicato e dovrà essere intestata e spedita alla Stazione Appaltante come indicato al precedente art. 5. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ciascuna fattura dovrà, altresì, indicare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) 6774012B88 attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture all'atto dell'indizione della Gara.

6.5. Ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi pro quota in favore di ciascuna delle Società costituenti l'Aggiudicatario, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria che dalla mandante nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 6.8 del presente articolo.

6.6. La A.S.L. N. 4 di Lanusei, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi, procederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di ciascuna società costituente il R.T.I. attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali dei dipendenti

6.7. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla A.S.L. N. 4 di Lanusei le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6.8. Le singole Società costituenti l'Aggiudicatario, salva ed impregiudicata la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del RTI Elettronica Bio Medicale è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate.

6.9. Resta ben inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei Servizi, salvo quanto diversamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Laddove l'Appaltatore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà rappresentativa dei processi regolati all'art. 6.3.12 del Capitolato Speciale di Appalto da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.generale@pec.ebm.it.

6.10. Per quanto non previsto nel presente articolo e nell'art.5 che precedere le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rinvio a quanto contenuto nei paragrafi 6.3.4. e 6.3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7. VARIAZIONI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI.

7.1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non avvalersi dell'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi relativi alle apparecchiature biomedicali di nuova acquisizione, per le quali intenda stipulare specifici contratti con i fornitori o con le imprese delegate all'assistenza tecnica autorizzata. Resta tuttavia ben inteso che, anche per tutte tali apparecchiature, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e in tutti gli atti di gara qui richiamati.

7.2. Più in generale, la A.S.L. N. 4 di Lanusei potrà richiedere all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010, una variazione in aumento od in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto. In tal caso l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in variazione agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione di quanto dovuto per le nuove prestazioni, da calcolarsi secondo le regole di determinazione del corrispettivo previste nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto. In tale ipotesi l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto di recesso o di risoluzione del Contratto.

7.3. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, negoziare con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, l'affidamento allo stesso di servizi complementari rispetto a quelli previsti, per l'ipotesi in cui a seguito di una circostanza imprevista tali servizi complementari si siano rivelati necessari per la miglior esecuzione del contratto ad esso affidato, a condizione che ricorrano i presupposti e le circostanze previste dalla predetta norma.

7.4. Nel caso tali ulteriori servizi non siano stati già offerti dall'Appaltatore nel proprio progetto tecnico (a titolo di prestazioni aggiuntive/integrative), tali attività si configureranno come interventi di carattere straordinario rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso in cui, per contro, tali ulteriori servizi risultassero già offerti dall'Appaltatore nel proprio progetto tecnico, tali ulteriori prestazioni si intenderanno, ov-

viamente, comprese nell'offerta tecnica ed economica formulata in gara e, pertanto, a totale carico dell'Appaltatore, nei termini (monte ore, numero di attività etc.) espressamente indicati nella propria offerta tecnica.

7.5. Qualora l'introduzione di variazioni determini l'esecuzione di prestazioni escluse dal canone, la A.S.L. N. 4 di Lanusei e l'Appaltatore provvederanno alla determinazione dei relativi corrispettivi ed alla loro contabilizzazione e fatturazione con le modalità previste nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto per i corrispettivi extra canone relativi alle prestazioni di manutenzione straordinaria o migliorativa.

7.6. L'affidamento all'Appaltatore dei predetti servizi complementari rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile scelta discrezionale e non un obbligo della A.S.L. N. 4 di Lanusei; quest'ultima, difatti, si riserva il diritto di affidare tali prestazioni ad altri operatori, senza che l'Appaltatore possa accampare diritti di qualsivoglia natura.

Art. 8. FASE DI AVVIO DEI SERVIZI.

8.1. L'Appaltatore è obbligato a dare inizio alla fase di avviamento dei Servizi di cui al presente Contratto immediatamente di seguito alla data di inizio attività formalizzata nell'apposito verbale redatto a termini dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010, ed a concludere tale fase di avvio entro e non oltre i 120 gg. (centoventi giorni) solari successivi. In tale intervallo temporale, rappresentante la fase di avviamento del servizio, l'Appaltatore dovrà predisporre tutto quanto necessario al fine di rendere operative e portare a regime le attività previste nell'appalto ed, a tal fine, entro la scadenza di tale termine dovrà provvedere a completare almeno i seguenti essenziali adempimenti:

a) assegnazione della direzione tecnica di commessa e del personale per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto del relativo organigramma già comunicato alla Stazione Appaltante contestualmente alla stipula del presente contratto;

b) predisposizione delle postazioni e dei locali di commessa. A tal proposito l'Aggiudicatario

dichiara che predisporrà laboratori tecnici di commessa, ivi compreso un adeguato magazzino di parti di ricambio e delle apparecchiature sostitutive (muletti) e tutto quanto previsto nel proprio progetto tecnico.

Resta ben inteso che ogni onere e spesa necessario per l'allestimento dei locali destinati alla realizzazione dei laboratori, magazzino etc., resterà ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Le parti convengono, inoltre, che nel corso della fase di avvio del servizio e per tutta la durata dello stesso (120 giorni), all'Appaltatore verrà concesso l'utilizzo e la disponibilità di alcuni locali presso la sede della A.S.L. N. 4 di Lanusei nella Via Piscinas n. 5 in Lanusei, al fine di gestire la fase di avvio descritta nel presente articolo, con particolare riferimento alle attività previste in tale fase nel Progetto Tecnico, tra le quali:

a) attivazione del centro di ricezione delle chiamate per le richieste di intervento;

b) attivazione del servizio di reperibilità;

c) rendere operativi, in particolare, i servizi di manutenzione correttiva e di collaudo ed accettazione delle apparecchiature in immissione;

d) predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante un calendario provvisorio degli interventi di manutenzione preventiva programmata, riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti dagli attuali elenchi inventariali;

e) predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante un calendario provvisorio delle verifiche di sicurezza elettrica, riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti dagli attuali elenchi inventariali;

f) installazione ed attivazione del sistema informatizzato di gestione delle apparecchiature biomedicali proposto nel proprio Progetto Tecnico;

g) recupero e trasferimento su tale sistema informatizzato, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, di tutti i dati e le informazioni in formato elettronico, relativi alle apparecchiature oggetto dell'appalto, esistenti su precedenti sistemi informativi utilizzati dal-

la Stazione Appaltante e/o dal precedente affidatario del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali;

h) dare avvio alla revisione dell'inventario delle apparecchiature biomedicali, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tale processo dovrà essere concluso, peraltro, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di inizio delle attività, definita con apposito verbale redatto a termini dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010;

i) fornire il proprio piano di sicurezza e pianificare con i referenti/responsabili indicati dalla Stazione Appaltante il necessario coordinamento;

l) comunicare ogni informazione ed adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria al corretto avvio dello svolgimento dei Servizi;

m) predisposizione di tutta la modulistica necessaria per l'esecuzione dei Servizi ed invio della stessa alla A.S.L. N. 4 di Lanusei;

n) rendersi disponibile per la partecipazione ad incontri informativi e di coordinamento con i responsabili/referenti della Stazione Appaltante, in merito all'organizzazione dei Servizi ed alle procedure utilizzate, anche al fine dell'esame ed eventuali modifiche della modulistica di cui al punto precedente;

o) tutto ciò che è previsto realizzare nella fase di avvio del Progetto Tecnico offerto.

8.2. Al termine di tale fase di avvio dei Servizi la Stazione Appaltante procederà a verificare, in contraddittorio con l'Appaltatore, l'effettiva esecuzione delle attività previste nel progetto offerto proposto; l'esito di tale verifica risulterà da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

8.3. Resta ben inteso che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere pienamente operativi i Servizi, con la piena ed effettiva conduzione a regime di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, entro e non oltre il termine di 4 (quattro) mesi, computati secondo il calendario comune, decorrenti dalla data odierna.

Art. 9. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RESPONSABILI.

9.1. Il Direttore di commessa L'Appaltatore indica alla A.S.L. N. 4 di Lanusei quale proprio referente l'ing. Giannicola Massidda, al quale con la sottoscrizione del presente atto delega le funzioni di direzione generale della commessa (Direttore di commessa), e quale suo sostituto l'ing. Giuseppe Aiello, per i casi di impedimento od assenza del primo.

9.2. I predetti Direttore tecnico di commessa ed il suo sostituto dovranno, in ogni caso, avere piena conoscenza dei Servizi appaltati nonché delle norme e condizioni che li regolano, ed essere muniti dei necessari poteri per la conduzione dell'esecuzione del Contratto sotto tutti i profili giuridici, tecnici ed economici. Tutti i contatti e rapporti con la Stazione Appaltante relativi all'esecuzione del Contratto ed alla gestione dei Servizi dovranno essere tenuti esclusivamente da detto Direttore che, pertanto, costituirà il referente indicato dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto. È facoltà della Stazione Appaltante richiedere all'Appaltatore la sostituzione di tale Direttore, sulla base di valida motivazione.

L'Appaltatore precisa che il Direttore di Commessa non svolge anche le funzioni di Rappresentante Responsabile, che vengono invece assegnate all'ing. Gabriele Conti e quale suo sostituto l'ing. Giuseppe Aiello, per i casi di impedimento od assenza del primo.

9.3. L'Appaltatore garantisce, mediante il Responsabile e /o il Direttore sopra indicati, la propria completa disponibilità a partecipare ad incontri informativi di collaborazione con il referente della Stazione Appaltante, in merito all'organizzazione del servizio, alle procedure utilizzate ed in relazione a qualsivoglia altra problematica inerente l'esecuzione del Contratto.

9.4. Responsabile della Stazione Appaltante (Direttore dell'esecuzione del Contratto). La A.S.L. N. 4 di Lanusei indica quale proprio referente/responsabile l'ing. Gabriella Ferrai, al quale vengono contestualmente conferite le funzioni di Direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi della vigente normativa.

9.5. Tale referente, in qualità di responsabile dell'esecuzione dei Servizi per la Stazione Ap-

paltante, gestirà tutti i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relativi all'esecuzione del Contratto. Al Direttore dell'esecuzione, tra l'altro, sono attribuite le funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto ivi compreso il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo. Detto responsabile rappresenta, pertanto, l'interlocutore del Direttore di commessa e seguirà lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle condizioni di esecuzione dei Servizi appaltati, provvedendo all'adozione di tutti gli atti necessari, relativi e connessi, ivi compresa la contestazione ed applicazione delle penali contrattuali nonché la valutazione per l'eventuale rescissione anticipata del contratto, secondo quanto previsto 6.3.12. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare e comunicare al Direttore di commessa il nominativo di un sostituto per i casi di suo impedimento o assenza, nonché delle altre figure coinvolte nella gestione dell'esecuzione del contratto nell'interesse della Stazione Appaltante.

9.6. Resta esclusa dalle competenze del predetto Direttore l'adozione di quegli atti che, per legge o per regolamento, sono di competenza del Direttore Generale della Stazione appaltante e/o del RUP.

9.7. Sarà oggetto di comunicazione scritta tra le parti, a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata, ogni variazione in merito alle nomine anzi specificate

**Art. 10. ALTRE OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GENERALI
DELL'APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE. CLAUSOLA DI RIMANDO.**

10.1. Salvo quanto previsto negli articoli che precedono e nei successivi articoli del presente Contratto le parti, con riferimento ad altre obbligazioni specifiche e generali dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante, dichiarano di fare pieno ed integrale rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto qui integralmente richiamato.

Art. 11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

11.1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto relativo all'affidamento dei Servizi, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

11.2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all' art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

11.3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano l'Appaltatore anche nell'ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

11.4. Restano fermi in capo all'Appaltatore gli oneri e le responsabilità di cui all' art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, per l'ipotesi di subappalto.

Art. 12. SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.

12.1. Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui all'art. 26 del comma 2 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Tale documento è allegato al contratto d'appalto o

di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore (compresi eventuali subappaltatori) è tenuto ad adottare, nell'esecuzione del contratto, ogni misura idonea a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei Servizi, in conformità alla normativa applicabile alle diverse prestazioni.

12.2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

12.3. L'RSPP dovrà promuovere la cooperazione ed il coordinamento attraverso verifiche e incontri periodici con l'RSPP dell'Aggiudicatario così come previsti quali costi nella gestione dei rischi interferenti riportati nel DUVRI.

12.4. L'RSPP della A.S.L. N. 4 di Lanusei dovrà monitorare per le parti di propria competenza e con cadenza periodica lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i siti oggetto dell'appalto.

12.5. A tal fine dovrà essere attivato per il RSPP della A.S.L. N. 4 di Lanusei l'accesso al sistema informatizzato di gestione entro i termini temporali espressi nel Progetto Tecnico.

Tale sistema dovrà essere reso accessibile ogni qualvolta lo stesso RSPP lo richieda.

12.6. Al fine di tale coordinamento e collaborazione si prevede altresì quanto segue:

- il RdC trasmetterà all'RSPP della A.S.L. N. 4 di Lanusei copia del calendario provvisorio degli interventi di manutenzione preventiva programmata, riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti dagli attuali elenchi inventariali;

- il RdC trasmetterà all'RSPP della A.S.L. N. 4 di Lanusei copia del calendario provvisorio delle verifiche di sicurezza elettrica riferito alle sole apparecchiature biomedicali risultanti

dagli attuali elenchi inventariali;

- il RTI trasmetterà all'RSPP della A.S.L. N. 4 di Lanusei copia del proprio piano di sicurezza;

- Al termine della fase di avvio dei servizi il RdC trasmetterà all'RSPP della A.S.L. N. 4 di Lanusei copia del verbale sottoscritto dalle parti attestante l'avvenuta verifica e l'effettiva esecuzione delle attività svolte;

- L'RTI dovrà provvedere a trasmettere, previa accordi, all'RSPP della A.S.L. N. 4 di Lanusei ulteriore documentazione che si renda necessario acquisire per garantire la corretta gestione nell'attuazione dei servizi;

- L'RdC comunicherà all'RSPP della A.S.L. N. 4 di Lanusei con modalità concordate i mancati adempimenti soggetti a penali al fine di consentire l'adozione di azioni di tutela rispetto al rischio potenziale emergente.

ART. 13. GARANZIE DI ESECUZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ.

13.1. Garanzia di esecuzione. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha stipulato e consegnato alla A.S.L. N. 4 di Lanusei, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto, sottoscritta con primaria compagnia, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Il tutto secondo quanto previsto dal paragrafo 3.1.1. del Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità alla vigente normativa.

13.2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed

esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

13.3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito.

13.4. In caso di estensione della durata del Contratto alla scadenza del periodo contrattuale, l'Appaltatore è obbligato ad estendere la copertura della garanzia fideiussoria per durata pari a tale estensione, alle medesime condizioni previste nel presente articolo e nel paragrafo 2.3. del Disciplinare di gara.

13.5. Le parti dichiarano di fare integrale rinvio al predetto nel paragrafo 2.3. del Disciplinare di gara ed all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto non previsto nei commi precedenti.

13.6. Copertura assicurativa e responsabilità. L'Appaltatore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso dei Servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone.

13.7. Con la stipula del Contratto l'Appaltatore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

13.8. In particolare con la stipula del presente Contratto l'Appaltatore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della Stazione Appaltante a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti.

L'Appaltatore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione

obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.

13.9. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

13.10. A garanzia di quanto sopra l'Appaltatore ha stipulato contratto di assicurazione rappresentato dalla polizza indicata nelle premesse del presente contratto, sottoscritta con primaria compagnia, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale, per qualsiasi danno che possa essere arrecato alla A.S.L. N. 4 di Lanusei, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

13.11. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia di tale polizza assicurativa è condizione ed adempimento essenziale non solo per la stipulazione ma anche per la successiva esecuzione del Contratto, per modo che laddove l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante.

13.12. Resta ferma, in ogni ipotesi, la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

13.13. Resta ben inteso che la durata della garanzia di polizza dovrà coprire tutto il periodo contrattuale e tale durata dovrà, altresì, essere prorogata, mediante la stipula di apposita polizza/appendice di prorogazione scadenza, nell'eventuale ipotesi di prolungamento, alla scadenza originaria dei 7 (sette) anni, della durata del servizio ai sensi del precedente art. 3 ed in ogni altra ipotesi di proroga od estensione, a qualunque titolo, della durata originaria dell'appalto, fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

13.14. Le parti dichiarano di fare integrale rinvio al paragrafo 2.3 del Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto per quanto non previsto nei commi precedenti.

Art. 14. SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

14.1. Considerato come i Servizi affidati in appalto con il presente Contratto sia destinati a garantire la funzionalità ed efficienza e, pertanto, il miglior stato d'uso del complesso delle apparecchiature biomedicali impiegate dalla Stazione Appaltante nello svolgimento della propria attività istituzionale a tutela della salute delle persone, il servizio stesso deve, pertanto, ritenersi strumentale e connesso all'erogazione di prestazioni, da parte delle A.S.L. N. 4 di Lanusei, che costituiscono servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 146/90.

14.2. In ipotesi di scioperi e/o agitazioni e conflitti sindacali coinvolgenti il personale dipendente dall'Appaltatore impiegato nell'espletamento dei Servizi, l'Appaltatore si obbliga, pertanto, nel rispetto del diritto di sciopero dei propri dipendenti, ad adottare tutte quelle misure ed iniziative necessarie a garantire anche in tali circostanze l'erogazione delle prestazioni minime ed indispensabili ad assicurare la continuità dei Servizi stessi in relazione, in particolare, alla natura dei Servizi svolti dall'Appaltatore ed alle esigenze di sicurezza delle apparecchiature oggetto dell'appalto, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla L. n. 146/90 citata e secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicabile in relazione ai contingenti di personale.

14.3. In tali ipotesi, segnatamente, l'Aggiudicatario è obbligato a garantire almeno l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- comunicare tempestivamente e per iscritto alla A.S.L. N. 4 di Lanusei, con preavviso pari ad almeno 3 giorni (tre), la data dello sciopero e/o dell'agitazione programmata e la presumibile durata dell'impedimento alla regolare esecuzione dell'appalto;
- garantire la presenza e reperibilità di un proprio referente/rappresentante anche in tali circo-

stanze;

- garantire la disponibilità di un servizio di emergenza: anche in ipotesi di sciopero e/o conflitti sindacali che determinino la momentanea assenza di proprio personale, l'impresa aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire l'esecuzione delle attività di manutenzione correttiva sulle apparecchiature nei termini, modalità e condizioni previste dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto della vigente normativa.

14.4. L'Appaltatore dovrà, inoltre, garantire l'esecuzione delle prestazioni minime dianzi indicate anche ove ricorrano altre eventuali circostanze prevedibili, non ad esso imputabili, che possano determinare la momentanea assenza del proprio personale, restando ben inteso che sono, in ogni caso, escluse da tale ipotesi e non costituiscono, in ogni caso, forza maggiore o caso fortuito le assenze del personale dell'Appaltatore in conseguenza di ferie, aspettativa, infortunio, permesso, malattia etc o comunque conseguenti all'applicazione degli altri simili istituti previsti dalla normativa, anche di origine collettiva, relativa al rapporto di lavoro nell'impresa.

14.5. Fatti salvi gli obblighi minimi ed essenziali gravanti sull'Appaltatore anche per l'ipotesi di sciopero ed altri eventi prevedibili dianzi descritti, per tutte le altre ipotesi non regolate nel presente articolo, che possano configurare impossibilità totale o parziale di esecuzione della prestazione per causa non imputabile alle parti e dovuta a forza maggiore od a caso fortuito, si rimanda alle corrispondenti disposizioni del codice civile.

Con l'espressione "forza maggiore" o "caso fortuito" si fa riferimento, a mero titolo esemplificativo, a guerre, conflitti sindacali, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un evento configurabile come forza maggiore o caso fortuito che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza delle proprie obbligazioni contrattuali, la stessa parte

è tenuta, comunque, a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

In ogni caso di sospensione del servizio per le ragioni dianzi indicate, la Stazione Appaltante ha, in ogni ipotesi, il diritto di ritenere, sull'ammontare del corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, quota parte di tale somma pari al servizio/i non eseguiti, calcolata sulla base degli indicatori di gara e del Contratto.

Art. 15. PENALI.

15.1. In ipotesi di inadempimento, rispetto alle obbligazioni contrattuali, che non siano imputabili alla Stazione Appaltante, a forza maggiore e/o a caso fortuito, la A.S.L. N. 4 di Lanusei previa formale contestazione degli addebiti nelle modalità e termini di cui all'art. 6.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, applicherà all'Appaltatore le penali per ciascuna delle ipotesi specificamente previste all'art. 6.4. del Capitolato Speciale d'Appalto.

15.2. Resta ben inteso che è sempre fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno, così come la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

Art. 16. RISOLUZIONE.

16.1. In ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni, in tutto o in parte, assunte con la sottoscrizione del presente Contratto sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere con l'eventuale risoluzione anticipata con le modalità meglio specificate nel paragrafo

6.3.12. del Capitolato Speciale d'Appalto. La A.S.L. N. 4 di Lanusei ha facoltà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., di intendere risolto di diritto il presente Contratto qualora si verificassero le condizioni dettagliate nel paragrafo 6.3.12. del Capitolato Speciale d'Appalto e opportunamente comunicate all'Aggiudicatario e, in tal caso, di escutere definitivamente la garanzia fidejussoria, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale e-quivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

16.2. La Stazione Appaltante, senza bisogno di intimare alcun termine per l'adempimento, potrà, altresì, risolvere di diritto il presente Contratto stipulato con l'Appaltatore, ai sensi dell' art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al predetto Appaltatore, a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:

a) qualora venga accertata la non sussistenza ovvero sia cessato alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipulazione del relativo contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;

b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;

b) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la Stazione Appaltante in relazione a quanto prestato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto;

c) esito sfavorevole della fase di avvio del servizio secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

e) sospensione, abbandono, o mancata esecuzione di tutto o parte del Servizi affidatigli da parte dell'Appaltatore;

f) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del pre-

sente Contratto;

g) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell'Appaltatore descritte nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto siano espressamente prescritte e richieste allo stesso a pena di risoluzione del contratto.

16.3. In ipotesi di risoluzione del Contratto per i fatti dianzi indicati, la Stazione Appaltante ha diritto di far valere la garanzia fidejussoria definitiva e/o di applicare una penale equivalente. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

16.4. Condizione risolutiva. Il presente Contratto, altresì, si risolverà automaticamente, fatte salve le prestazioni eseguite ed il diritto al corrispettivo dell'Appaltatore per le stesse nel caso in cui il Giudice amministrativo, a fronte del ricorso citato in premessa, annulli il provvedimento di aggiudicazione definitiva all'Aggiudicatario con sentenza passata in giudicato.

L'appaltatore, in conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso e dell'annullamento dell'aggiudicazione, non avanzerà pertanto alcuna richiesta o pretesa ulteriore rispetto alla liquidazione delle prestazioni effettivamente eseguite. Nient'altro dovrà essere liquidato, ad alcun titolo, all'appaltatore.

Le parti, inoltre, convengono espressamente che qualora il Tar Sardegna annulli detta aggiudicazione, riscontrando un vizio che comporti l'integrale rinnovazione della procedura di gara, l'Aggiudicatario sarà obbligato, salvo che la sentenza passata in giudicato non contenga statuizioni incompatibili, ad assicurare la prestazione dei Servizi ai patti ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, sino al subentro dell'Aggiudicatario che sarà individuato in esito a nuova gara. Anche in tal caso, peraltro, qualora fosse interposto appello e l'esecuzione della sentenza non fosse sospesa dal Consiglio di Stato, sarà facoltà della A.S.L. N. 4 di Lanusei dichiarare comunque risolto il contratto con preavviso di almeno 30 gg. (trenta giorni).

16.5. Condizione risolutiva. Resta inteso che il contratto può essere risolto unilateralmente

dall'ATS senza alcun pagamento all'appaltatore eccedente le prestazioni già svolte in funzione di sopravvenute norme incidenti sull'appalto conseguenti all'entrata in vigore della L.R. n. 17/2016 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)".

In tal caso l'ATS dovrà riconoscere all'appaltatore un preavviso (i) di 180 giorni qualora la condizione risolutiva venga esercitata nei primi due anni contrattuali, (ii) di 90 giorni qualora la condizione risolutiva venga esercitata a partire dal primo giorno del terzo anno.

16.6. Condizione risolutiva. La ASL di Lanusei si riserva la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo (con semplice preavviso di 60 giorni) senza che la ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, a seguito di Convenzioni Consip S.p.a. o altre Convenzioni Nazionali e/o regionali di fornitura dei servizi oggetto del presente contratto alle quali la ASL è obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente. Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti dei servizi oggetto della gara a condizioni più vantaggiose, sulla base di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla Regione Sardegna ovvero da Consip, l'Azienda si riserva di evitare la risoluzione del contratto nell'eventualità in cui, ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria offra di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

ART. 17. SUBAPPALTO.

17.1. L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.1.4. del Disciplinare di Gara e conformemente a quanto previsto nel paragrafo 6.3.9. del Capitolato Speciale d'Appalto, affiderà in subappalto, in misura non su-

periore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione di alcune prestazioni previste in appalto

17.2. Le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rimando ai predetti paragrafi 3.1.4. del Disciplinare di Gara e 6.3.9. del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, per le modalità, le condizioni e gli obblighi ed oneri connessi all'affidamento in subappalto di tali prestazioni.

ART. 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

18.1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto d'appalto stipulato con la A.S.L. N. 4 di Lanusei, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la A.S.L. N. 4 di Lanusei, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.

Art. 19. ONERI E SPESE CONTRATTUALI.

19.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la A.S.L. N. 4 di Lanusei, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell'IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della A.S.L. N. 4 di Lanusei, salvo diversa disposizione di legge.

19.2. Poiché le prestazioni di cui al Capitolato verranno effettuate dall'Appaltatore nell'esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'aggiudicatario sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente Contratto d'Appalto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.

Art. 20 FORO ESCLUSIVO.

20.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la A.S.L. N. 4 di Lanusei e l'Appaltatore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lanusei.

Art. 21. RISERVATEZZA.

21.1. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

22.2. L'Appaltatore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per il sistema informatizzato di gestione dell'inventario e delle manutenzioni e/o nelle apparecchiature di elaborazione dati da esso utilizzate, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione dell'Appalto di cui al presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e la A.S.L. N. 4 di Lanusei.

22.3. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

22.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazioni degli obblighi anzidetti.

22.5. L'aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto stipulato con

la A.S.L. N. 4 di Lanusei, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.

22.6. Il predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy).

ART. 22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.

22.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

22.3. In ogni caso, si conviene che la A.S.L. N. 4 di Lanusei, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali.

22.4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cogno-

me) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i

22.5. L'aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

22.6. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

22.7. La A.S.L. N. 4 di Lanusei verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla A.S.L. N. 4 di Lanusei, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che la A.S.L. N. 4 di Lanusei si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

22.8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga ri-

portato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore stesso riportando il CIG dallo stesso comunicato.

22.9. Il presente Contratto è, altresì, sottoposto alla condizione risolutiva dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati, sempre in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

22.10. Verificandosi i fatti sottoposti a condizione risolutiva nei termini dianzi indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente Contratto d'appalto si intenderà risolto e la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

22.11. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'A.S.L. N. 4 di Lanusei

Per la Ditta Elettronica Bio Medicale

Il Commissario Straordinario

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Grazia Cattina

Ing. Fabio Faltoni

Il sottoscritto _____, quale _____ del Fornitore, ai sensi e per gli

effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di avere esatta conoscenza di tutti i documenti di gara, amministrativi e tecnici e dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato e di approvare specificamente le clausole e condizioni di tutti gli articoli del presente contratto di seguito elencati: Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati, Art. 2. Disciplina applicabile e criterio di prevalenza, Definizioni, Art. 3 Oggetto del contratto, Art. 4. Inizio attività e durata contrattuale, Art. 5. Corrispettivi e modalità di pagamento, Art. 6. Ulteriori disposizioni relative agli importi dovuti ed alle fatturazioni, Art. 7. Variazioni nell'erogazione dei servizi, Art. 8 Fase di avvio dei servizi, Art. 9. Direzione dell'esecuzione del contratto. Responsabili, Art. 10. Altre obbligazioni specifiche e generali dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante. Clausola di rimando, Art. 11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Art. 12. Sicurezza dei luoghi di lavoro, Art. 13. Garanzie di Esecuzione. Copertura assicurativa e responsabilità, Art. 14. Scioperi e cause di forza maggiore, Art. 15. Penali, Art. 16. Risoluzione, Art. 17. Subappalto, Art. 18. Divieto di cessione del contratto, Art. 19. Oneri e spese contrattuali, Art. 20. Foro esclusivo, Art. 21 Riservatezza, Art.22 Tracciabilità dei flussi finanziari. Ulteriori clausole risolutive espresse.

////////////////////////////////////

Per la Ditta Elettronica Bio Medicale Srl

Ing. Fabio Faltoni _____

Cagliari, _____

